


C E S M E O

ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI ASIATICI AVANZATI
INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ADVANCED ASIAN STUDIES

STATUTO



Torino 1996

ENTI FONDATORI

Regione Piemonte

Provincia di Torino

Città di Torino

Università degli Studi di Torino

Atto costitutivo del 28/5/1982

Registrato il 2/6/1982

al n.927 serie 1 B

Atti pubblici e amministrativi

Riconoscimento della personalità giuridica privata.

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte

n.45 del 11/11/1987

Trascrizione dell' 8/7/2008

nel Registro Regionale centralizzato provvisorio

delle Persone Giuridiche

al n. 869

Modifiche allo Statuto approvate il 14/10/1996
e depositate presso il Tribunale di Torino in data 25/11/1996

CESMEO – via Verdi 8 - 10124 Torino

Tel. 011/6709402

info@cesmeo.it – www.cesmeo.it

Articolo 1

Il CESMEO, Istituto Internazionale di Studi Asiatici Avanzati ("International Institute for Advanced Asian Studies"), già Centro Piemontese di Studi sul Medio ed Estremo Oriente, ha sede in Torino.

L'Istituto ha lo scopo di promuovere e sviluppare i rapporti e gli scambi culturali con i Paesi Asiatici, di diffondere la conoscenza delle lingue e delle culture dell'Asia e di potenziare la Ricerca Scientifica con l'attivazione di corsi seminariali a carattere internazionale e specialistico.

Dell'Istituto fanno parte di diritto gli Enti Fondatori del Cesmeo: Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino e Università degli Studi di Torino.

Articolo 2

Per attuare i propri fini, l'Istituto:

- organizza corsi di lingue orientali, corsi di cultura e corsi seminariali di specializzazione;
- definisce e guida progetti di ricerche scientifiche originali e di particolare rilevanza, da realizzarsi secondo le più avanzate metodologie di indagine;
- pubblica i risultati delle ricerche stesse quando questi attingano esiti rilevanti e portino un significativo contributo al progresso della scienza, nonchè scritti, monografie e saggi di alta divulgazione;
- promuove accordi e convenzioni con Università e Istituzioni Scientifiche e Culturali italiane e straniere, anche al fine di realizzare scambi, pubblicazioni, convegni, conferenze e manifestazioni culturali che siano pertinenti alle finalità di cui all'art. 1;
- assegna borse di studio per studenti, studiosi ed esperti di lingue e culture orientali, nonchè contributi per viaggi di studio e per partecipazione a convegni e congressi, a favore di studiosi italiani e stranieri;
- raccoglie e cataloga, attraverso la propria biblioteca, manoscritti, pubblicazioni e informazioni di bibliografia orientale.

Articolo 3

Per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività di cui all'art.2, l'Istituto si avvale:

- dei fondi stanziati annualmente dagli Enti Fondatori;
- dei contributi versati dai Soci Sostenitori, intendendosi per tali Enti Pubblici e Privati che versino contributi continuativi;
- dei contributi una-tantum, delle quote associative, delle quote versate dai partecipanti ai Corsi, del ricavato della vendita di pubblicazioni e di ogni altra attività istituzionale.

Articolo 4

Sono organi dell'Istituto:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Scientifico.

Articolo 5

Al Consiglio di Amministrazione partecipano i Rappresentanti degli Enti Fondatori designati nella misura di due per ogni Ente. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può cooptare altri Membri fino ad un massimo di tre scelti fra i Soci Sostenitori.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Segretario Generale della Provincia di Torino o un funzionario direttivo da lui designato.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti, con la presenza di almeno metà dei suoi Membri. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per le incombenze di cui all'art.12 e in sessione straordinaria su convocazione del Presidente o quando ne faccia istanza almeno un terzo dei suoi Membri.

Il Consiglio di Amministrazione:

- elege il Presidente e il Vice Presidente;
- nomina il Direttore dell'Istituto e ne fissa la retribuzione;
- nomina, su proposta del Presidente, i Membri del Comitato Scientifico;
- approva, sentito il Comitato Scientifico, il Piano di Attività predisposto dal Direttore;

- approva i bilanci preventivo e consuntivo e assume ogni provvedimento amministrativo necessario per il funzionamento dell'Istituto;
- approva, su proposta del Presidente, l'assegnazione di borse e contributi;
- approva eventuali modifiche al presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione determina le indennità di carica della Presidenza e della Vice Presidenza, i gettoni di presenza delle sedute del Consiglio di Amministrazione e gli emolumenti dei Revisori dei Conti, ai sensi delle disposizioni vigenti.

Articolo 6

Il Presidente, scelto tra i più eminenti orientalisti, è eletto dal Consiglio di Amministrazione, anche al di fuori del suo seno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Istituto ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e compie ogni atto che gli sia delegato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

Il Vice Presidente, eletto nel proprio seno dal Consiglio di Amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

Articolo 8

I Revisori dei Conti, in numero di tre, sono nominati uno dalla Regione Piemonte, uno dalla Provincia di Torino, uno dalla Città di Torino, e durano in carica tre anni. Revisori supplenti sono i Ragionieri Capo dei tre Enti. Il Collegio dei Revisori, nel corso della sua prima riunione, elegge un Presidente nel suo seno.

Il Collegio sottopone la sua relazione sul bilancio consuntivo al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Il Comitato Scientifico, presieduto dal Presidente dell'Istituto, è costituito da eminenti Studiosi italiani e stranieri nominati, in numero non superiore a sei, dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni e tutti i Membri sono rieleggibili. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno ed esprime il proprio parere sul Piano di Attività predisposto dal Direttore.

Articolo 10

Il Comitato Scientifico è affiancato da un Comitato d'Onore che riveste unicamente funzioni rappresentative.

Fanno parte del Comitato eminenti studiosi di fama mondiale i cui nomi sono presentati dal Presidente e approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 11

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione per la durata di tre anni e, salvo quanto precisato nel Regolamento dell'Istituto, assolve ai seguenti compiti:

- predispone il piano annuale di attività dell'Istituto e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
- partecipa, con facoltà di parola, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico di cui ha altresì funzioni di Segretario;
- dirige i corsi di lingue orientali, i corsi di cultura e i corsi di specializzazione;
- è responsabile del personale dipendente dall'Istituto;
- è responsabile della custodia dei beni e dei materiali di proprietà dell'Istituto nonché di quelli ad esso affidati dai Soci.

Articolo 12

L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.

Il Consiglio di Amministrazione, in sessione ordinaria, approva entro il mese di aprile la relazione di attività e il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente, corredato della relazione dei Revisori; entro il mese di novembre approva il Piano di Attività, corredato del parere del Comitato Scientifico, e il Bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Articolo 13

In caso di scioglimento dell'Istituto, tutti i beni saranno devoluti all'Università di Torino.

Articolo 14

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.